

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEL COMUNE DI CASTELLIRI

Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Normativa ed individuazione dei beni di uso civico

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti di uso civico sul territorio del demanio collettivo di uso civico facente capo al Comune di Castelliri, quale Ente Gestore dei detti terreni, in rappresentanza della Locale Popolazione.

Il presente Regolamento ha come obiettivo la regolamentazione, la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione dell'ambiente e del suolo nel rispetto dei principi e delle leggi vigenti, delle tradizioni proprie del territorio e delle normative sanitarie.

Sintesi della normativa fondamentale in materia di usi civici e le casistiche più ricorrenti nel Territorio Comunale di Castelliri (già denominato "Castelluccio di Sora") facente parte del Regno di Napoli - Terra di Lavoro:

fino all'Unità d'Italia (anno 1861):

- *anno 1296 – Istituzione della Camera della Sommaria;*
- *Prammatica XXIV del 23/02/1792 – Censuazione dei Demani Universali;*
- *Legge 02/08/1806 – Abolizione della Feudalità;*
- *Legge 01/09/1806 n. 130 - “Decreto sulla Ripartizione dei Demani”;*
- *Regio Decreto 08/06/1807- Attuazione della legge 1° settembre 1806;*
- *Decreto Reale 11 novembre 1807 – Istituzione “Commissione feudale” - abolizione della Camera della Sommaria;*
- *Regio Decreto 03/12/180 - “Istruzioni per l'adempimento della Legge 1.9.1806 e del Decreto 8.6.1807 sulla divisione delle terre demaniali del regno”;*
- *Regio Decreto 16/10/1809 - Abolizione dei diritti di pascolo, fida, ecc. sui fondi privati;*
- *Regio Decreto 10/03/1810 - Istruzioni dirette ai Commissari, da seguire per la divisione in massa dei demani e per lo scioglimento delle promiscuità;*
- *Regio Decreto 20/08/1810 - Scioglimento della Commissione feudale;*
- *Regio Decreto 21 ottobre 1810 - “Regolamenti per gli Agenti Ripartitori”;*
- *Legge 12/12/1816 - “Legge sull'Amministrazione Civile”;*

****** Il 17 marzo 1861 – fu proclamato il Regno d'Italia –**

dopo l'Unità d'Italia (anno 1861):

- *Regio Decreto 03/07/1861 – Conferma validità Leggi antecedenti in vigore nel Regno di Napoli.*

**** Nella "allodializzazione" (ovvero privatizzazione) di terreni ex civici nel territorio di Castelliri, avvenuta nel 1811 e nel 1887, in virtù dell'applicazione delle suddette Leggi, fu imposto, sui terreni divenuti "allodio", un "canone demaniale di natura enfiteutica" che deve reputarsi perenne. Detto canone può sempre essere affrancato, ed il relativo capitale di affranco deve essere vincolato dall'art. 24 della L. 1766/1927 e destinato alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

Con la **Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno"**, (*Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n.751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n.1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751, e del R.D. 16 maggio 1926, n.895, che proroga i termini dall'art. 2 del R.D. L. 22 maggio 1924, n.751*) che ancora oggi costituisce la normativa fondamentale in materia di usi civici, si tentò di unificare istituti e procedimenti in materia di usi civici, ispirandosi sostanzialmente alla realtà meridionale ed alla legislazione in essa vigente, determinando soluzioni non sempre adeguate alle diverse realtà presenti nelle altre regioni italiane.

Con il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il Regolamento di attuazione della L. 1766/27, con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti.

I diritti di uso civico si distinguono in due categorie principali (art. 4 L. 1766/1927):

- 1) **Essenziali**, cioè riconosciuti "*uti singuli*", necessari ai bisogni della vita dell'utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto, quali: di pascolo, di abbeverare il bestiame, di raccogliere legna per il riscaldamento;
- 2) **Utili**, cioè quelli che assicurano il diritto della comunità sia "*uti cives*" che "*uti singuli*" di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali, comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico per attività di industria, produttivo in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore delle collettività.

Gli istituti fondamentali della L. 1766/27, per quanto interessa il territorio comunale facente parte del **DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO in Castelliri**, in sintesi, sono i seguenti:

- **accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico** (viene eseguito tramite l'operato di periti demaniali che effettuano le dovute ricerche storiche, giuridiche e catastali) finalizzate alla **VERIFICA DEMANIALE**;
- **legittimazioni di occupazioni arbitrarie** di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla Legge 1766/1927, artt. 9 e 10 (migliorie, possesso decennale, non interruzione del demanio);
- **reintegra nel possesso** al demanio civico delle terre occupate nei casi in cui non avvenga la legittimazione (- art. 30 Legge 1766/1927);
- **assegnazione a categoria** delle terre di uso civico come previsto dall'art. 4 Legge 1766/1927:
 - cat. a) - terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
 - cat. b) - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria;

- divieto di **alienazione o mutamento di destinazione** dei terreni di cui alla categoria a) senza l'autorizzazione della Regione Lazio (- *art. 12 Legge 1766/1927- Legge Regione Lazio n.1/1986*);
- **quotizzazione** dei terreni assegnati alla categoria b).

All'attuazione delle disposizioni della Legge 1766/27 e del R.D. 332/28, è previsto che provvedano i cosiddetti Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici mediante l'esercizio delle relative funzioni giurisdizionali ed amministrative*).

*¹) Le FUNZIONI AMMINISTRATIVE già attribuite ai Commissari Usi Civici dalla Legge 1766 del 1927 e dal R.D. 332 del 1928, SONO STATE TRASFERITE ALLE REGIONI, tramite il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Con Legge n. 431 del 08 agosto 1985, integrata e modificata con il Decreto L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004, le terre di uso civico sono state assoggettate a "Tutela Paesistica".

La Regione Lazio, ha emanato successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del 1977, le seguenti Leggi Regionali, che incidono sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico facenti capo al Comune di Castelliri:

- L.R. Lazio del 3 Gennaio 1986, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. n. 6/2005 (*Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie - L.R. 03 Gennaio 1986, n. 1*);
- L.R. Lazio del 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*).

I diritti di uso civico che tutta la locale popolazione ha diritto ad esercitare sul territorio del demanio collettivo di uso civico facenti capo al Comune di Castelliri, quale Ente Gestore di detti terreni in rappresentanza della Locale Popolazione, sono:

- **il diritto di uso civico di pascolo** (terreni cat. a) – *art. 11 Legge 1766/1927*);
- **il diritto di uso civico di raccolta del legname secco e morto** (terreni cat. a) - *art. 11 Legge 1766/1927*);
- **il diritto di uso civico di semina** (terreni cat. b) - *art. 11 Legge 1766/1927*);
- **il diritto di uso civico di estrarre pietre e sabbia;**
- **il diritto promiscuo di uso civico di raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, ossia funghi, tartufi, frutti spontanei propri delle zone boschive e qualsiasi pianta erbacea di uso domestico non protetta da speciali leggi.**

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, produttive ed ambientali sviluppatasi con l'evoluzione economico-sociale.

La fruizione delle terre di uso civico secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento risponde a prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat naturali e seminaturali da fenomeni di frammentazione, degrado e danneggiamento al fine di tramandarle intatte alle generazioni future.

I boschi ed i pascoli in gestione al Comune di Castelliri sono assoggettati da uso civico essenziale e la collettività partecipa alla fruizione "uti singuli" nelle forme e nei modi stabiliti nel presente Regolamento al godimento dei diritti di uso civico di pascolo.

I terreni sui quali la locale popolazione può esercitare il diritto di uso civico, sono stati identificati nella VERIFICA DEMANIALE, datata 30/04/2010 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune prot. 351 – dal 6/10/2010 al 5/11/2010 - redatta dal Perito Demaniale Geom. A. Aversa, allo scopo nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T0418 del 16 luglio 2008, *“con incarico di procedere alla Verifica Demaniale ed alla proposta di sistemazione delle Terre di Demanio Collettivo di uso civico nel Territorio Comunale di Castelliri, gestito dal Comune quale Ente Esponenziale dei diritti di uso civico spettanti alla locale popolazione e pertanto legale rappresentante di essa.”*

Nella VERIFICA DEMANIALE datata 30/04/2010 e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune prot. 351 – dal 6/10/2010 al 5/11/2010 - redatta dal Perito Demaniale Geom. A. Aversa, l'estensione DELLE TERRE APPARTENENTI AL DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO DEL COMUNE DI CASTELLIRI è di Ha. 464.76.46.

LA DEFINITIVA PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE A CATEGORIA ex art. 11 comma 1 – Legge 1766/27” CON RELATIVA PROPOSTA DI SISTEMAZIONE DELLE TERRE APPARTENENTI AL DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO DEL COMUNE DI CASTELLIRI è stata redatta dal Perito Demaniale Geom. Aversa nel 2014, e trasmessa dal Comune alla Regione Lazio – Ufficio Usi Civici in data 5/3/2014 con prot. Com.le n. 1625 con un elaborato tecnico che contiene anche l'accertamento degli occupatori delle terre civiche.

IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE A CATEGORIA - ex art. 11 comma 1 Legge 1766/27” - è stato emesso dalla REGIONE LAZIO con DETERMINAZIONE N. G13544 DEL 6 NOVEMBRE 2015, avente ad oggetto: *“USI CIVICI - Comune di Castelliri (FR) – art. 11 Legge 16/06/1927, n°1766 - Assegnazione a categoria a) e b) dei terreni di uso civico appartenenti all'Ente”*.

Tale Determinazione Regionale assegna in terreni nel seguente modo:

CATEGORIA “A” = Ha. 463.91.86

CATEGORIA “B” = Ha. 00.82.50

(tenendo debito conto che ulteriori mq. 210 di terreno sono soggetti all'applicazione della L.R.L. 1/1986 e sue s.m.i. di cui alla L.R.L. 6/2005 , perché edificati)

Stanti gli antecedenti intervenuti provvedimenti di Legittimazione (terreni Foglio n. 1 – p.lle 20 – 21 – 22 - 40 – 41 – 53 – 54 – 55 – 56; terreno Foglio n. 3 – p.lla 53) e di Sistemazione (terreno Foglio n. 5 – p.lla 689) emessi dalla Regione Lazio, e tenuto conto dell'ASSEGNAZIONE A CATEGORIA ex art. 11 comma 1 – Legge 1766/27” del 6/11/2015:

-- ALLO STATO ATTUALE

I diritti di uso civico che tutta la locale popolazione può esercitare sul territorio del Demanio Collettivo di uso civico facenti capo al Comune di Castelliri (Ente Gestore dei detti terreni in rappresentanza della Locale Popolazione), ricorrendone le condizioni e secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento, si esercitano sui seguenti terreni:

Foglio catastale n. 1 – particelle 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 17 – 18 – 19 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 39 – 43 – 44 – 45 - 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 (località S. Elia);

Foglio catastale n. 2 – particelle 1 – 2 – 7 – 11 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 61 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 71 – 73 – 74 – 75 – 77 – 83 – 92 – 93 – 94 – 107 – 108 - 115 – 118 (ex 76/p.) – 119 (ex 76/p.) (località Collelungo, Monte Trauto, Selva Grande);

Foglio catastale n. 3 – particelle 53 – 54 – 66 – 64 – 69 – 71 – 84 – 85 – 86 – 87 – 90 – 91 – 98 - 104 – 105 - 106 – 107/p. – 135/p. – 136 (località Tocco);

Foglio catastale n. 5 – particella 693 (per la porzione superficiale boscata di essa che è stata “aggregata alla Selva Grande” per lo spostamento del percorso della strada comunale Giancroce, avvenuto nel 1957/1960);

Foglio catastale n. 11 – particelle 69 – 70 – 71 – 72 (località Lucinetto).

Il tutto al netto dei Terreni di Demanio Collettivo di uso civico per i quali è stata proposta la Sistemazione Amministrativa in applicazione delle Leggi Statali e Regionali attualmente vigenti.

Godono del diritto di uso civico sul territorio del Comune di CASTELLIRI in via esclusiva e secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento:

- a) i cittadini naturali del Comune che vi risiedono stabilmente;
- b) coloro che vi dimorano e vi risiedono stabilmente da un periodo di non meno di anni cinque;
- c) coloro, d’ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Castelliri e siano residenti stabilmente nel Comune stesso;
- d) aggregazioni di cittadini, costituite da coloro che posseggono i requisiti di cui alle lett. a) – b) – c).

A parità di condizioni, in presenza di più richieste comprovate dal titolo di accesso al godimento/uso degli usi civici, avranno preferenza i richiedenti che non usufruiscono del godimento di altri usi civici, ovvero che non ne hanno usufruito in passato. In caso di ulteriore parità si procederà proporzionalmente.

Dal godimento dell’uso civico si escludono le strade comunali e le servitù di passaggio di interesse della collettività, le sorgenti ed acque pubbliche, i beni archeologici o storici, nonché reperti eventualmente rinvenuti.

“ Titolari del diritto di uso civico – nucleo familiare”

1. *Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell’art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, si acquisisce automaticamente al raggiungimento del 18° anno di età, se nativo e residente nel Comune, ovvero in ordine alla durata della permanenza nel Comune da almeno cinque anni.*
2. *Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, genericamente, sono considerati “utenti” tutti e solamente i capi-famiglia in rappresentanza dell’intero nucleo familiare, ovvero da un suo componente indicato dal medesimo nucleo, purché maggiorenne.*
3. *Il diritto viene, comunque, esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare.*
4. *Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o coabitanti che siano titolari del diritto di uso civico. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.*
5. *Tali diritti possono essere esercitati nei seguenti modi:*
 - a) *in forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo di tali beni demaniali e relativi introiti, “uso collettivo”,*

b) *in forma diretta, “uso esclusivo familiare”.*

6. *È possibile assegnare terreni ad uso civico, anche alle aziende agricole che ne avanzino richiesta; in essi è possibile il pascolo lo sfalcio o la coltivazione, nel rispetto dei metodi tradizionali ed eco compatibili. La durata può essere annuale o pluriennale ed è soggetta al pagamento di un canone che viene stabilito dal presente regolamento e successivamente potrà essere rivalutato con deliberazione dell’organo esecutivo.*

Capo I - USO CIVICO DI PASCOLO

Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato L’ESERCIZIO DELL’USO CIVICO DEL PASCOLO sui terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI, a favore della popolazione del Comune che possiede i requisiti come in precedenza elencati sotto le lettere a) – b) – c) – d), assoggettato ad apposita AUTORIZZAZIONE DI “FIDA PASCOLO” rilasciata dal COMUNE nella rispettosa salvaguardia:

- della tutela ambientale e del paesaggio;
- della tutela e del recupero della biodiversità agraria;
- del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Art. 1 - IL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO (terreni cat. a – art. 11 Legge 1766/1927)

Il diritto di uso civico di pascolo può esercitarsi sui terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI (siano essi pascolivi e/o boscati), assegnati alla categoria a), previo apposita AUTORIZZAZIONE DI “FIDA PASCOLO” annuale rilasciata dal COMUNE.

Per i cittadini del Comune di Castelliri l’uso civico di pascolo viene esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo di essi purché maggiorenne, salvo diverse esigenze da valutare singolarmente di volta in volta, da parte del Comune. Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, o altre cause coabitanti e residenti nel Comune. Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

L’utilizzazione dei pascoli si intende senz’altro interrotta quando a norma di sopravvenute eventuali prescrizioni sia in essi vietato il pascolo.

Per il pascolo nei boschi adulti troppo radi o deperenti, sussiste il divieto sancito dall’art. 9 del R.D. 30/12/1923, n. 3267.

Le superfici che potranno essere annualmente fidate per l’esercizio d’uso civico di pascolo nel Comune di Castelliri, interessano i boschi, sia naturali che di origine artificiale e, i pascoli, scorporando ed aggiornando annualmente le superfici da interdire temporaneamente e/o permanentemente in funzione degli interventi selvicolturali, delle aree destinate ad evoluzione naturale (isole di biodiversità) delle aree soggette a dissesto, delle aree incendiate, ecc.

Il Comune Concedente può vietare o sospendere temporaneamente (anche per più annualità) il pascolo su tutti i terreni oppure in parte di essi, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e/o si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o

ai suoli. I Fidatari sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi di bestiame dalle aree interdette al pascolo.

DEFINIZIONI :

- **Pascolo**: impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali.

- **UBA**: acronimo di "Unità di Bestiame Adulto", unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età :

BOVINI E BUFALINI

a - Bovino adulto	1,00 UBA
b - Bovini giovani (età da 6 a 12 mesi)	0,50 UBA
c - Bovini giovani (età inferiore a 6 mesi)	0,00 UBA

EQUINI

a - Equini (età superiore a 6 mesi)	1,00 UBA
b - Equini (età inferiore a 6 mesi)	0,50 UBA
c - Asini (oltre 12 mesi)	0,50 UBA
d - Asini (da 6 a 12 mesi)	0,25 UBA

OVINI - CAPRINI

a - Ovini-Caprini adulti	0,125 UBA
b - Ovini-Caprini giovani	0,100 UBA
c - Ovini-Caprini in lattazione	0,167 UBA

Il carico UBA sostenibile per i terreni sui quali può essere esercitato il pascolo del bestiame fidato, viene determinato e stabilito annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castelliri, tenendo conto del P.G.A.F. adottato ed in corso di approvazione.

Attualmente, il carico UBA applicabile nel Comune di Castelliri deve sottostare al disposto del **Regolamento Regionale Lazio 18 aprile 2005, n. 7** – (“Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” - Art.113 (Carico di capi ammissibili al pascolo), che testualmente recita:

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti pubblici che intendono consentire l'attività di pascolo nei propri territori devono determinare il carico massimo ammissibile di animali con le modalità indicate dall'articolo 56, comma 3, della legge forestale. In assenza di pianificazione forestale, tale carico è ridotto del 50%.

(art. 113 – comma 1) – del Regolamento di Attuazione dell'Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002, ed art. 116 – comma 1) – del Regolamento di Attuazione dell'Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002).

- **Concedente**: è il Comune di Castelliri che concede la specifica autorizzazione annuale di

fida pascolo che dà diritto all'esercizio dell'uso del pascolo (autorizzazione di fida pascolo).

- **Richiedente**: è colui che, in possesso dei requisiti richiesti, avanza istanza di concessione del diritto all'uso civico del pascolo.

- **Tassa di Fida**: è il corrispettivo (in denaro, per ciascuna UBA) dovuto al Concedente per l'esercizio del pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico.

- **Fidatario**: è colui che diviene titolare della specifica autorizzazione di fida pascolo che dà diritto all'esercizio dell'uso del pascolo (autorizzazione di fida pascolo).

- **Comprensori di pascolo**: sono l'insieme dei terreni sui quali può essere rilasciata la autorizzazione di pascolamento ("Fida Pascolo"); per essi vengono indicati i dati catastali, le superfici e il carico di bestiame sostenibile (UBA).

- **Bestiame fidato**: sono i capi di bestiame (di proprietà del Fidatario) regolarmente autorizzati dal Concedente al pascolamento; essi sono identificati, sull'autorizzazione di fida pascolo, con marchio auricolare.

I terreni di Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri, sono assoggettati ad un PIANO DI GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE – P.G.A.F. del Comune di Castelliri - periodo di validità 2010/2019 - redatto dal Dott. For.le Giuseppe Francazi, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/10/2010, sottoposto al parere del TAVOLO TECNICO REGIONALE il 24/05/2011, avente come ENTE PROPONENTE la REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Ambiente – Area Conservazione Natura e Foreste , al momento "in itinere" per ottenere la definitiva approvazione.

La superficie pascoliva facente parte del Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri sarà oggetto, ricorrendone le condizioni, di rilascio di autorizzazione di fida pascolo, in assonanza e nel doveroso rispetto delle prescrizioni di cui al **Regolamento Regionale Lazio del 18 aprile 2005, n. 7** (*Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali*).

Il Comune, eventualmente coadiuvato da idonei professionisti specializzati nel settore, predispone uno schema generale relativo alle terre del Demanio Collettivo di uso civico e ai comprensori da concedere annualmente per il pascolo, dal quale sia desumibile:

- la ricognizione delle particelle catastali con indicazione della loro effettiva superficie di terreno oggetto di concessione di fida pascolo;
- le superfici con relativa identificazione catastale, delle aree da interdire al pascolo temporaneamente e/o permanentemente in funzione degli interventi selvicolturali, delle aree destinate ad evoluzione naturale (isole di biodiversità) delle aree soggette a dissesto, delle aree incendiate, delle aree danneggiate, ecc;
- il relativo carico sostenibile unitario espresso in UBA per ettaro per i terreni destinati ad essere concessi a fida pascolo.

La documentazione sopra elencata viene approvata ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale prima di eventuali rilasci delle autorizzazioni di fida pascolo, con modifiche e correzioni in funzione delle superfici per le quali sono trascorsi i limiti temporali di interdizione,

delle aree incendiate che torneranno pascolabili e detrazioni di quelle colpite da fenomeni naturali di dissesto, patologie, danneggiamenti, ecc.

Art. 2 - PERIODO DI PASCOLAMENTO - esercizio della “fida pascolo”

Il diritto di uso civico di pascolo può esercitarsi, sui terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI (siano essi pascolivi e/o boscati), da parte di tutti gli allevatori di bestiame che possiedono una regolare ed adeguata stalla, soltanto se muniti di apposita AUTORIZZAZIONE DI “FIDA PASCOLO” rilasciata dal COMUNE.

Al rilascio dell'autorizzazione di fida pascolo, provvede il funzionario responsabile del relativo servizio comunale.

L'affidamento ordinario della fida pascolo è annuale per i terreni che sono ubicati ad altitudine al di sotto dei m. 600 s.l.m. e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

L'affidamento ordinario della fida pascolo è temporaneo per i terreni che sono ubicati ad altitudine al di sopra dei m. 600 s.l.m. e decorre dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno solare (*art. 110 – comma 1 – lett. b) del Regolamento di Attuazione dell'Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002*).

Pertanto, sui i terreni di demanio collettivo di uso civico che sono ubicati ad altitudine al di sopra dei m. 600 s.l.m., dal 1° dicembre all'ultimo giorno del mese di febbraio di ciascun anno solare, è espressamente vietato introdurre - per qualsiasi motivo - capi di bestiame.

Su tutti i terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di CASTELLIRI, è sempre vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle ore notturne.

Nei boschi e nei pascoli, l'Ente Concedente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area boscata oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli.

I fidatari proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi di “bestiame fidato” dalle aree boscate interdette al pascolo (*art. 106 – comma 3) – del Regolamento di Attuazione dell'Art. 36 della L.R.L. n. 39/2002*).

Art. 3 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI FIDA PASCOLO

Gli aventi diritto ad esercitare l'uso civico del pascolo possono presentare al Comune di Castelliri apposita “Domanda di autorizzazione di Fida Pascolo”, allegando la documentazione appresso descritta.

Le domande di “Richiesta di autorizzazione di Fida Pascolo”, dovranno essere presentate al Comune di Castelliri dal 1° al 31 ottobre dell'anno che precede il periodo annuale per il quale viene richiesta la “Fida pascolo”.

Le domande di “Richiesta di autorizzazione di Fida Pascolo”, dovranno tassativamente contenere le seguenti prescritte dichiarazioni, ed i relativi documenti allegati:

- a)** dichiarare le proprie generalità e residenza (allegando copia di documento in corso di validità);
- b)** dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL o il titolo amatoriale;
- c)** dichiarare il numero dei capi di bestiame distinti per specie, sesso, razza ed età (riferita al 1° gennaio dell'anno successivo) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio collettivo di uso civico comunale, allegando il relativo elenco con distinzione del “carico UBA parziale e totale”;
- d)** dichiarare l'avvenuta applicazione del marchio auricolare di riconoscimento ad ogni capo di bestiame (per bovini/equini) e del microchip (per ovini/caprini), quale sistema di identificazione;
- e)** dichiarare le generalità complete del Custode/Pastore – nominato dal “fidatario” – che prenderà in consegna il bestiame da condurre al pascolo;
- f)** dichiarare il numero dei cani ammessi alla custodia del bestiame o delle greggi, (il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovini-caprini);
- g)** dichiarazione di impegno ad essere disponibile a versare interamente, ed in unica soluzione anticipata, la somma complessiva fissata per il pagamento della fida pascolo annuale, il cui versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente indicato dall'Ente, e la cui ricevuta di avvenuto versamento deve essere presentata al Comune di Castelliri, prima di ritirare la autorizzazione di fida pascolo;
- h)** dichiarazione di impegno ad essere disponibile a stipulare ed a consegnare una polizza di fidejussione bancaria e/o assicurativa, con “clausola di prima escussione favore del Comune di Castelliri” a garanzia di eventuali danni causati ai terreni ed ai boschi da improprio pascolamento del bestiame introdotto sui terreni del valore di €. 100.000,00 (Euro centomila/00) per fida pascolo fino ad 8 UBA, di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) fino a 16 UBA, di € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) fino a 25 UBA e di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) oltre i 25 UBA. Detta polizza di fidejussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune di Castelliri deve essere stipulata e consegnata al Comune Concedente prima di ritirare l'autorizzazione di fida pascolo;
- i)** allegare alla domanda la copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari di ovi-caprini e bovini, e per gli equini copia del passaporto, ed il certificato veterinario che attesti l'indennità da malattie infettive dei capi da avviare al pascolo e dell'allevamento da cui provengono.
- l)** dichiarazione di possedere – all'interno del territorio comunale di Castelliri - idonea struttura aziendale e/o appezzamento di terreno debitamente recintato, in regola dal punto di vista urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario, all'interno dei quali potrà trasferire il bestiame nei periodi dell'anno in cui il pascolo è vietato, nelle ore notturne ed in caso di emissione di provvedimento di allontanamento del bestiame e/o di sgombero coatto, con allegati estratto di mappa catastale e titolo di possesso.
- La capienza della struttura aziendale e/o del terreno recintato, rispetto ai capi di bestiame, dovrà essere idonea per contenere il carico di bestiame aziendale; il tutto sarà assoggettato a verifica sulla base della vigente normativa in materia.
- m)** dichiarazione di aver preso visione del “Regolamento per l'esercizio degli usi civici nel territorio del Comune di Castelliri” e di obbligarsi all'osservanza puntuale di esso;

Nell'esame delle richieste di autorizzazione di fida pascolo il Comune dovrà in via prioritaria sempre salvaguardare:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- le reali potenzialità produttive foraggiere e condizione di rinnovazione dei soprassuoli forestali in rigenerazione;

Il Comune, entro quarantacinque giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo UBA che i terreni possono supportare, comunica ai richiedenti aventi diritto la sussistenza delle condizioni propedeutiche al rilascio del relativo provvedimento autorizzativo per l'esercizio della fida pascolo.

I richiedenti provvederanno ad integrare la domanda, con la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato in sede di domanda.

Il documento di AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO sarà emesso successivamente, previa verifica:

- di tutta la documentazione dal richiedente presentata a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di domanda e di eventuale richiesta di "integrazione documentale";
- della presentazione della ricevuta di effettuato pagamento della somma complessiva fissata per il pagamento della fida pascolo e della polizza di fidejussione bancaria e/o assicurativa "a prima escussione" stipulata dal Fidatario, del valore previsto dal precedente punto h) a favore del Comune di Castelliri a garanzia di eventuali danni causati ai terreni ed ai boschi da improprio pascolamento del bestiame introdotto sui terreni di Demanio Collettivo di Uso Civico.

Art. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI PRIORITÀ PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN FIDA PASCOLO

I cittadini residenti nel Comune di Castelliri che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, comunque in possesso di "privata Stalla Aziendale" hanno diritto a presentare istanza di autorizzazione di fida pascolo sui terreni di Demanio Collettivo di uso civico a tale scopo messi a disposizione dal *Concedente* ogni anno solare.

Sono esclusi dalla concessione per l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo sui terreni del demanio Collettivo di uso civico, i richiedenti l'autorizzazione di fida pascolo che con l'Ente Comunale di Castelliri, per motivi inerenti l'esercizio degli usi civici, abbiano debito pendente, per non aver pagato la tassa di fida pascolo, anche parziale, per annualità precedenti, o che siano stati giudicati e condannati con sentenza passata in giudicato per incendio doloso o per pascolo abusivo su terreni del Demanio Collettivo di uso civico, e/o altri reati penali contro normative di tutela della salute pubblica.

Tutte le istanze per "autorizzazione alla fida pascolo", verranno esaminate dal responsabile del servizio competente.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine di priorità:

- prioritariamente, ciascun richiedente avente diritto alla "autorizzazione alla fida pascolo", avrà diritto all'assegnazione, a suo esclusivo favore, di una "fida pascolo" minima di base pari a 8 UBA.
- se il richiedente/fidatario è proprietario di capi di bestiame che nell'insieme non raggiungono il minimo di 8 UBA, forzatamente avrà diritto ad una "fida pascolo" pari al numero di capi di bestiame di sua proprietà.

Qualora, dopo le prioritarie singole assegnazioni di fida minima di base pari ad 8 UBA, il numero complessivo dei capi di bestiame assegnati per la fida pascolo (come da paragrafo precedente), risulti annualmente inferiore al carico massimo di bestiame fissato dal Concedente, il numero eccedente di capi di bestiame “fidato” da poter immettere al pascolo, sarà assegnato proporzionalmente al numero di capi di bestiame globalmente posseduti in proprietà da ciascun fidatario che ne abbia fatto istanza per “autorizzazione alla fida pascolo”, al momento della presentazione al Comune della richiesta, secondo le risultanze del registro aziendale di stalla.

In ogni caso, per assegnazioni superiori ai 25 UBA, sarà richiesta al fidatario la tassa di fida in misura doppia.

Sulla base delle richieste di autorizzazione al pascolo presentate al Comune di Castelliri, dopo aver effettuato la necessaria istruttoria amministrativa e tecnica sulla documentazione che i richiedenti avranno prodotto, il Comune compilerà l’Autorizzazione alla Fida Pascolo, notificandola ai Fidatari interessati.

Se nel corso del periodo temporale nel quale il bestiame è stato autorizzato all’esercizio della fida pascolo, si verificasse un’eventuale diminuzione del carico di bestiame avvenuta per vendita od altro, non si terrà conto di ciò, ed il Comune non sarà tenuto a rimborsare alcunché al titolare dell’autorizzazione di fida pascolo.

Inoltre, è esclusa la sostituzione del bestiame nel periodo di vigenza dell’Autorizzazione alla Fida Pascolo.

Art. 5 – ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L’esercizio dell’uso civico di pascolo, subordinato al rilascio di apposito provvedimento autorizzativo da parte del Comune di Castelliri (AUTORIZZAZIONE ALLA FIDA PASCOLO), esonera espressamente il Comune Concedente da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario/Fidatario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive, od altro, anche se contratte sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico.

Art. 6 – RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell’attività o di rinuncia o rilascio anticipato del pascolo da parte del fidatario, la relativa Autorizzazione di Fida Pascolo si intende annullata e nulla sarà dovuto al “fidatario cessante” per rimborsi di frazioni di tassa di fida.

Il fidatario cessante non può richiedere, in corso di vigenza dell’autorizzazione di fida pascolo già rilasciata, che nel rapporto subentri un nuovo fidatario.

ART. 7 - OBBLIGHI E DIVIETI GENERALI PER IL FIDATARIO

Il fidatario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.

Il fidatario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nell’utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all’attuazione di tecniche di pascolamento.

Il fidatario è obbligato a dare comunicazione all'ufficio comunale competente ed al Comando di Polizia Municipale almeno cinque giorni prima, circa il luogo, il giorno e l'ora, in cui intende immettere il bestiame sui pascoli autorizzati ed iniziare il periodo di fida.

Qualsiasi capo di bestiame bovino ed ovino/caprino autorizzato al pascolo dovrà essere sempre identificabile mediante apposito marchio auricolare; mentre gli eventuali equini autorizzati dovranno essere muniti di "passaporto equini e microchip", con matricole e numero di passaporto corrispondenti a quelle depositate presso l'ufficio comunale competente.

Gli allevatori fidatari avranno l'obbligo di provvedere direttamente alle operazioni di "ordinaria gestione del pascolo", quali: spargimento delle deiezioni nel caso in cui si verificasse una concentrazione delle stesse in particolari aree del pascolo; il dragaggio delle cisterne ed il trasporto dell'acqua mediante autobotte e/o trattore nei siti di approvvigionamento; nonché controllo e manutenzione di esistenti manufatti di esercizio al pascolo .

E' fatto divieto assoluto realizzare e/o depositare manufatti permanenti e/o provvisori sul sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico.

Saranno esclusi dall'uso dei pascoli e quindi dalla relativa Autorizzazione di Fida Pascolo tutti coloro che nel corso degli anni precedenti siano stati contravvenzionati e che non abbiano pagato la multa.

Saranno altresì esclusi dall'uso dei pascoli e quindi dalla relativa Autorizzazione di Fida Pascolo in via definitiva coloro che nel corso degli anni precedenti sono stati contravvenzionati/sanzionati per numero TRE volte per infrazioni alle norme previste dal presente regolamento, nonché alle norme generali vigenti in materia, anche se abbiano regolarmente pagato le sanzioni addebitate.

Nel godimento dell'uso civico sulle aree appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico concesse a pascolo sono fatti obbligatori i seguenti divieti:

- Introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito;
- Introdurre animali in località diverse da quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- Realizzare opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese recinzioni, staccionate, muretti, ecc.;
- Installare manufatti di qualsiasi natura e genere che possano alterare lo stato dei luoghi;
- Introdurre al pascolo animali alloctoni o non idonei al territorio.

Il fidatario è obbligato, sempre, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e s.m.i., nonché contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005 n. 7 e s.m.i.

Il presente CAPO I del Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare che deve essere obbligatoriamente letto ed approvato, e perciò deve essere sottoscritto per esplicita ed irrevocabile accettazione da ogni fidatario e suo custode (se persona diversa) al momento di rilascio del provvedimento di Autorizzazione della fida pascolo.

Art. 8 - DIVIETO DI PASCOLO

L'esercizio dell'uso civico di pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico è vietato:

- a) Sulle aree destinate a coltura agraria (assegnate a categoria b);
- b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale:
 - di autorizzazione al mutamento di destinazione;
 - di diversa utilizzazione temporanea da parte delle Ente Comunale Concedente;
- c) Su tutte le aree percorse da incendio, nei termini ed in conformità all'art. 100 del R.R. n° 7/2005, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni;
- e) Su tutte quelle superfici di terreno sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune;
- f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3,00 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini;
- g) E' vietato il pascolo e lo stazionamento del bestiame nelle ore notturne;
- h) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati;
- i) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso risulti pregiudizievole della pubblica incolumità;
- l) Di fare uso di fuoco nelle aree in cui è autorizzato il pascolo;
- m) Dopo il taglio di boschi cedui, come previsto dalla specifica normativa;
- n) Nei boschi di recente formazione, in quelli troppo radi e/o svigoriti il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. n° 3267/1923, ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva previsti all'Art. 10 del Regolamento Regionale n° 7/2005 e s.m.i.;
- o) nelle aree eventualmente oggetto di progetti per la promozione turistico-ricreativa, specificatamente autorizzati dagli Organi preposti;
- p) in tutte le aree gravate da uso civico nel caso di sospensione totale del rilascio di fida pascolo.

Art. 9 - ALTRI DIVIETI a carico del Fidatario e del Custode

E' vietato:

- a) Cedere a terzi l'Autorizzazione di Fida Pascolo;
- b) Abbacchiare ghiande, e/o utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che possa danneggiare piante, e/o asportare prodotti;
- c) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali, di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte dei Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;
- d) La costruzione o l'allestimento di strutture fisse ed amovibili, sui terreni di Demanio Collettivo di uso civico;
- e) La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi;
- f) Somministrare al bestiame fidato mangimi o foraggi contenenti OGM.

Art. 10 - PASCOLO PER SCOPO COMMERCIALE – (divieto) -

Essendo il diritto di uso civico di pascolo un diritto integrativo del reddito familiare, è vietato utilizzare i pascoli dei terreni di Demanio Collettivo di uso civico a scopo commerciale.

Tale scopo commerciale può essere individuato in colui che commercia abitualmente in bestiame ed usa i pascoli quale “stazione di trasferimento”.

Una volta venduti gli animali fidati, essi non possono essere più reintegrati con altri animali, anche perché una simile operazione sarebbe contraria alle leggi sanitarie vigenti.

Pertanto, non è possibile denunciare ed introdurre sulle terre fidate i capi di bestiame che siano stati precedentemente venduti, per poi rimpiazzarli successivamente con altri capi di bestiame.

Art. 11 - ESERCIZIO DEL PASCOLO NELLE AREE BOScate

Il pascolo nei boschi, oltre che nel rispetto degli obblighi e prescrizioni in precedenza già riportati, deve esercitarsi nel pieno rispetto della normativa e con le limitazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti forestali vigenti in materia, tra cui:

- **Legge Forestale REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1923, n. 3267**
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»;
- **Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 e relativo Regolamento Regionale del 18/4/2005 n. 7***(Regolamento Attuativo dell’art. 36 L.R.L. n. 39/2002);*
- **Legge n. 1766 del 1927** *(usi civici);*
- **R.D. n. 332 del 1928** *(usi civici).*

Inoltre, è rigorosamente vietato il pascolo di qualsiasi specie di animale nelle zone “tagliate” e per le capre è consentita l’immissione nei soli terreni nudi o rivestiti di inutili cespugli, cioè “cespugli dannosi” che non siano di specie legnosa arborea, ed in quelle località che venissero eventualmente all’uopo accantonate, secondo apposito elenco redatto dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 12 - CAPI DI BESTIAME CHE POSSONO IMMETTERSI AL PASCOLO

I capi di bestiame che possono immettersi al pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di Uso Civico, sono:

- bovini;
- equini;
- ovini e caprini;

E’ espressamente fatto divieto di immettere al pascolo altre specie di animali.

Art. 13 - CUSTODIA

Il bestiame inviato al pascolo dovrà essere sempre custodito e sorvegliato – con continuità - da personale idoneo (Custode nominato dal fidatario) il quale denuncerà subito al Comune ed alla ASL di competenza ogni caso di malattia che si verificasse fra gli animali ad esso affidati.

Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un numero sufficiente di custodi, che in ogni caso non potrà essere minore di un pastore/custode ogni 300 capi o frazione di bestiame ovi-caprino e di un mandriano/custode per ogni 25 capi o frazione di bestiame bovino e/o equino.

Il pascolo senza custodia non è consentito sui terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico facente capo al Comune di Castelliri.

Non possono essere condotti al pascolo capi di bestiame affetti da malattie infettive o pericolosi per vizi.

Le autorità preposte e gli agenti addetti alla sorveglianza prenderanno nota degli eventuali custodi negligenti ed/o incapaci e questi, dietro invito del Comune dovranno essere sostituiti dal fidatario; restano comunque fatte salve le eventuali sanzioni da comminarsi per le eventuali commesse infrazioni alle norme del presente Regolamento.

Art. 14 – OBBLIGHI PER I CUSTODI

E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro lavoro sui luoghi di pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare piante e cose.

Art. 15 - DIVIETO DI FRASCHEGGIO e RACCOLTA DI FOGLIE SECCHIE

Nei boschi è vietato il frascheggio per alimentare il bestiame, nonché la raccolta di foglia secca tranne che per lettieri per il bestiame fidato, a condizione assoluta che la raccolta di foglia secca per tale scopo sia fatta soltanto nelle zone piane ed infossate dei suoli e mai su zone in pendenza.

Art. 16 - STRADE e PASSAGGI

I conduttori/custodi di qualsiasi specie animale, non potranno sotto alcun pretesto, farli pascolare e/o tenerli fermi lungo le vie comunali, campestri e forestali, dovendosi il diritto dei fidatari risolversi nel puro passaggio del bestiame da condurre al pascolo.

Ugualmente resta vietata la sosta dei capi di bestiame di qualsiasi specie a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi e a monte di falde acquifere.

In caso di necessità sopravvenute, per le mandrie in transumanza, potranno essere utilizzate apposite aree, previo autorizzazione del Comune.

Art. 17 - INGRESSO/USCITA DEL BESTIAME FIDATO

E' espressamente vietato:

- a) L'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo prima delle date fissate all'Art. 2 del presente regolamento o l'uscita arbitraria dopo la data fissata dallo stesso articolo 2;
- b) Introdurre al pascolo bestiame in mancanza della denuncia preventiva di ingresso al pascolo prescritta dall'art. 7 del presente regolamento;
- c) Introdurre al pascolo bestiame privo di marchiatura auricolare o microchip.

Art. 18 - PASCOLO ABUSIVO

I capi di bestiame trovati al pascolo fuori del periodo in cui è permessa la “fida pascolo” di cui all'art. 2, oppure non identificabili perché non dotati di marchiatura auricolare o microchip, o in assenza di certificazioni sanitarie, sono da considerarsi in pascolo abusivo.

I capi di bestiame trovati al pascolo, per i quali non è stata rilasciata la specifica “fida pascolo”, sono da considerarsi in pascolo abusivo.

I capi di bestiame trovati al pascolo nei terreni in cui è stato vietato o sospeso temporaneamente il pascolo, sono da considerarsi in pascolo abusivo.

I capi di bestiame trovati in pascolo abusivo, potranno – dal Comune/Concedente - essere catturati e confinati in idonei recinti o in stalle di sosta, dove verranno custoditi per un massimo di 10 giorni, per l'accertamento della loro proprietà e dello stato sanitario da parte di un veterinario della ASL.

Per i capi di bestiame catturati ed identificabili in quanto provvisti di marchio auricolare, microchip o di ogni qualsiasi elemento di identificazione, il Comune provvederà immediatamente alla notifica della cattura al proprietario degli stessi.

Il proprietario del bestiame catturato e confinato, ne potrà rientrare in possesso provvedendo entro 10 giorni:

- all'immediato e preventivo pagamento di tutte le spese sostenute dal Comune per la cattura, per la custodia, per gli accertamenti sanitari e per il mantenimento del bestiame;
- all'immediato allontanamento dai pascoli dei capi di bestiame catturati;
- all'immediato e preventivo pagamento delle sanzioni dovute per le specifiche infrazioni commesse.

Trascorso inutilmente il termine sopra indicato, senza che il proprietario abbia adempiuto a quanto in precedenza disposto, il Comune/Concedente avvierà la procedura per la messa all'asta dei capi catturati o per la macellazione degli stessi, onde recuperare le spese sostenute.

Per i capi di bestiame catturati sprovvisti di marchio auricolare, microchip o di ogni qualsiasi elemento di identificazione, trascorso il termine di custodia (di 10 giorni) senza che alcuno abbia reclamato e dimostrato la proprietà dei capi stessi, il Comune/Concedente avvierà la procedura per la messa all'asta o per la macellazione degli stessi, onde recuperare le spese sostenute. Colui che ne dimostrerà e reclamerà la proprietà ne potrà rientrare in possesso con le stesse modalità sopra previste per il caso di bestiame identificabile.

Art. 19 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Alle violazioni delle norme del CAPO I - del presente regolamento si applicano (a carico del fidatario/proprietario dei capi di bestiame immesso abusivamente al pascolo sui terreni del Demanio Collettivo di uso civico) le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nel presente articolo, ferma l'autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione. Tali sanzioni sono accessorie rispetto ai provvedimenti previsti all'Art. 18.

Qualora il fidatario che ha commesso un illecito comportante la violazione/infrazione delle disposizioni del presente regolamento, compia contestualmente più illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente sino al massimo stabilito.

L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..

Per le infrazioni agli artt. 2 – 7 del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 per ogni capo di bestiame - con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Per infrazione agli artt. 8 - 9 comma a) - 10 del presente Regolamento è prevista la **revoca immediata dell'Autorizzazione della fida pascolo rilasciata dal Concedente** ed una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.500,00 - con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Per ciascuna delle infrazioni all'art. 9: al comma b), al comma c), al comma d), al comma e), al comma f), del presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 per ogni capo di bestiame - con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Per infrazione agli artt. 11- 12 – 13 – 14 – 15 – 16 - 17 del presente Regolamento verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 - con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Il tutto salvo che l'infrazione commessa non sia più grave perché interessante la parte sanitaria, nel qual caso devesi procedere con denuncia all'autorità competente e col sequestro degli animali.

Tali sanzioni amministrative dovranno essere versate sul conto corrente postale intestato al Comune di Castelliri.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni commesse dai fidatari ravviserà gli estremi di reato previsti dal codice penale e segnalerà gli accadimenti avvenuti ai competenti Uffici Regionali, Nazionali, Comunitari (AGEA, UMA, ecc.), al fine di proporre sanzioni e/o revoca/riduzione dei contributi previsti.

Art. 20 - SANZIONI NON PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati da trasmettere all'autorità giudiziaria, fanno fede le norme stabilite dalle leggi vigenti.

ART. 21 - CONTROLLI

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati il Corpo della Polizia Municipale di Castelliri, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle

Guardie Provinciali, la ASL, i Carabinieri, la Polizia di Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

CAPO II - USO CIVICO DEL LEGNATICO SECCO E MORTO

(terreni cat. a – art. 11 Legge 1766/1927)

Art. 1 – LEGNATICO SECCO E MORTO

Il Comune di Castelliri, con il presente regolamento, intende disciplinare sui terreni di Demanio Collettivo di uso civico, l'esercizio dell'uso civico di legnatico secco e morto, consistente nel raccogliere legna secca e legna morta da ardere, per uso esclusivamente domestico.

Il soddisfacimento del diritto di uso civico legnatico secco e morto, si esercita su tutti i terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico, assegnati alla categoria a).

Per i cittadini del Comune di Castelliri l'uso civico di legnatico è un diritto essenziale e viene esercitato per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo di essi purché maggiorenne, salvo diverse esigenze da valutare singolarmente di volta in volta, da parte del Comune.

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, o altre cause coabitanti e residenti nel Comune.

Il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

ART. 2 - AVENTI DIRITTO E BENEFICIARI

All'esercizio gratuito dell'uso civico di legnatico secco e morto, sul territorio del Demanio Collettivo di uso civico facente capo al Comune di Castelliri, hanno diritto i nuclei familiari purché residenti e domiciliati in modo stabile e continuativo nel Comune, che unitamente alla richiesta, debbono presentare un'autodichiarazione di non essere titolari di ditte di commercializzazione di legna da ardere, un'autodichiarazione con la quale attestano che non sono in possesso di bosco da taglio anche se in altro Comune e un'autodichiarazione con la quale attestano di disporre all'interno della propria abitazione di focolare, stufa ovvero altro sistema di riscaldamento a legna.

I soggetti sopra descritti hanno diritto di usufruire dell'uso civico su presentazione di apposita richiesta, debitamente autorizzata dal Comune di Castelliri.

Gli assegnatari dell'uso civico di legnatico sul secco e sul morto, sono responsabili della corretta raccolta del legname secco e morto e del trasporto del materiale legnoso.

ART. 3 - NON AVENTI DIRITTO

Non hanno diritto ad usufruire dell'uso civico di legnatico e pertanto non possono presentare l'istanza di cui all'art. 2:

- a) i cittadini residenti che siano in possesso di bosco da taglio anche se in altro comune;
- b) i cittadini residenti che sono titolari di ditte di commercializzazione di legna da ardere;
- c) i cittadini residenti che non dispongono all'interno della propria abitazione di focolare, stufa ovvero altro sistema di riscaldamento a legna.

ART. 4 - DEFINIZIONI

La raccolta della legna secca giacente a terra sia essa secca che morta, delle ramaglie, del frasame, dei residui di tagli, degli alberi abbattuti da intemperie e, limitatamente alla chioma di essi idonea solo a legna, è ammessa a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico di legnatico come sopra indicato.

Si intende per morta la legna giacente a terra, priva di qualsiasi legame con la ceppaia o con le radici.

L'utilizzo degli alberi abbattuti dalle intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, devono essere autorizzati dal Comune, previo accertamento e marchiatura, come previsto dalla normativa in materia forestale.

ART. 5 - AVVISO PUBBLICO

Il Comune provvede ad informare i cittadini che sono aperte le prenotazioni per l'esercizio dell'uso civico di legnatico, mediante apposito avviso pubblico e detto avviso deve contenere:

- a) il termine di presentazione delle richieste che viene stabilito, dal presente regolamento, entro e non oltre **il 10 Settembre** di ogni anno;
- b) la documentazione necessaria da allegare alla richiesta;
- c) il quantitativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare;
- d) le modalità di fruizione dell'uso civico di legnatico.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

L'esercizio dell'uso civico di legnatico secco e morto è gratuito.

ART. 7- ESERCIZIO DEL DIRITTO

Il diritto di uso civico di legnatico secco e morto, consente agli assegnatari di usufruire di legna secca e morta da ardere, per soddisfare i soli bisogni familiari traendo dal bosco un quantitativo deciso annualmente dalla Giunta Comunale, a seconda della disponibilità, ma comunque non superiore a 15 quintali per nucleo familiare.

Gli assegnatari, nel termine di 21 (ventuno) giorni dal provvedimento autorizzativo del Comune, provvederanno con propri mezzi alla raccolta della legna secca e morta all'interno dei boschi appartenenti al demanio collettivo di uso civico, senza arrecare danni ai boschi stessi.

Il Comune di Castelliri Concedente è espressamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio dell'uso civico di legnatico, eventualmente causati dagli assegnatari a terzi, ovvero agli stessi assegnatari.

Il concessionario deve provvedere direttamente alla raccolta della legna secca e morta, sui terreni boscati indicati nella Autorizzazione rilasciata dal Comune Concedente.

La raccolta della legna secca e morta deve essere eseguita a regola d'arte, utilizzando esclusivamente mezzi e strumenti di taglio manuali (seghe a mano, roncola, ascia). E' tassativamente vietato l'uso di motoseghe, ovvero altri strumenti a motore a scoppio e/o elettrici, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle leggi forestali in vigore.

Il concessionario non deve danneggiare le giovani piantine di specie arboree durante le operazioni di raccolta/depezzamento/carico dei materiali, utilizzando per il trasporto esclusivamente le vie di esbosco preesistenti.

ART. 8 - DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE DI CASTELLIRI (Concedente)

Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico secco e morto, deve farne esplicita richiesta/domanda entro i termini previsti dalla pubblicazione dell'apposito Bando Pubblico, con allegazione della documentazione espressamente richiesta dal Comune Concedente.

Le domande di chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico secco e morto verranno esaminate dal Comune, il quale provvederà a rilasciare apposita autorizzazione, nella quale sarà indicato il termine ultimo di raccolta.

ART. 9 - DIVIETI

E' tassativamente vietato:

- a) cedere ad altri, anche a titolo gratuito, il legname derivante dalla raccolta di legna secca e morta nei boschi;
- b) trasportare il legnatico al di fuori del territorio comunale o in zone diverse da dove trovasi l'abitazione dell'avente diritto;
- c) accumulare la legna ad una distanza del ciglio stradale tale da pregiudicare o impedire il regolare transito veicolare;
- d) commercializzare la legna proveniente dall'uso civico di legnatico;
- e) tagliare piante in piedi;
- f) trasportare legna nei giorni di pioggia e comunque finché il terreno non sia sufficientemente asciutto per non danneggiare il cotico erboso;
- g) lasciare accumulata la legna secca e morta raccolta;
- h) usare materiali plastici o altri materiali non degradabili e di abbandonare nelle zone boscate oggetti di varia natura (bottiglie, buste, tuniche ecc.);
- i) la raccolta di fogliame, di semi, lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o a causa di calamità, anche quando tale materiale risultasse secco o in fase di decomposizione;
- j) raccogliere legna oltre il termine previsto nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 10 - DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Si decade dalla autorizzazione di esercizio dell'uso civico di legnatico secco e morto:

- a) con il decesso degli aventi diritto per famiglie monoparentali;
- b) con la rinuncia dell'avente diritto;
- c) per trasferimento o cambio di residenza dell'avente diritto.

ART.11 - INTEGRAZIONE ALL'USO CIVICO

I cittadini aventi il diritto all'Uso Civico possono effettuare la raccolta del materiale legnoso secco e morto di risulta dei tagli boschivi sulle aree di intervento forestale che può essere praticata dopo che è stato completamente esboscato il materiale di prima lavorazione e concluse tutte le attività lavorative da parte della ditta utilizzatrice. Inoltre, dovranno essere concluse le attività amministrative di riconsegna e collaudo del lotto boschivo oggetto di taglio.

ART. 12 - SANZIONI

Per ciascuna infrazione commessa relativamente al mancato rispetto di quanto previsto al Capo II del presente regolamento, a carico del trasgressore sarà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 - salvo ulteriori sanzioni sulla base della normativa regionale esistente e quelle previste dalle leggi vigenti.

Per dette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i. e la competenza per la determinazione dell'ammontare della stessa, è attribuita al Sindaco quale autorità superiore, in base all'articolo 17 della medesima legge.

Nel caso che a carico di trasgressore, nel corso del periodo di raccolta siano state comminate due o più sanzioni per infrazione, il cittadino trasgressore ed il relativo nucleo familiare saranno sospesi dal diritto di uso civico di legnatico per un periodo di tre anni.

ART. 13 – APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente CAPO II del Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare che deve essere letto, approvato e perciò sottoscritto per accettazione da ogni concessionario al momento di rilascio del provvedimento di Autorizzazione all'esercizio del Diritto di uso Civico di Legnatico (raccolta di legna secca e morta).

ART. 14 - CONTROLLI

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati il Corpo della Polizia Locale di Castelliri, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Guardie Provinciali, i Carabinieri, la Polizia di Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Sui terreni boscati fatti oggetto di utilizzazione forestale in corso di esecuzione, assoggettati ai sensi della L.R.L. 28/02/2002 n. 39 (Norme di gestione delle risorse forestali) oltre che alla applicazione ed attuazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) – sui quali non è possibile esercitare l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico durante la esecuzione delle lavorazioni forestali - , debbono applicarsi tutte le normative gestionali previste dalla stessa legge regionale, con particolare riferimento a quanto prescritto

nel Titolo II - Capo V (Gestione del Patrimonio pubblico e Collettivo) ed alle sanzioni di cui al Titolo XI - Capo II (Vigilanza e Sanzioni) artt.83/84/85.

CAPO III - DIRITTO DI USO CIVICO DI SEMINA (terreni cat. b - art. 11 Legge 1766/1927)

Art. 1 – DIRITTO DI USO CIVICO DI SEMINA

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Castelliri, con preferenza per i meno abbienti, hanno il diritto di esercitare l'uso civico di semina, per i propri usi familiari, sui i terreni del Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri, assegnati alla categoria b).

I cittadini residenti nel Comune di Castelliri, uno per ogni nucleo familiare, che intendono ottenere l'autorizzazione alla semina dei terreni di Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri assegnati alla categoria b), debbono presentare all'Ente comunale l'apposita domanda/richiesta, impegnandosi a corrispondere il canone concessorio, che sarà fissato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento del corrispettivo del canone concessorio deve essere effettuato inderogabilmente in unica rata (prima del rilascio dell'autorizzazione comunale della "concessione per semina"). La coltivazione resta comunque limitata a porzioni di terreno non superiori ai 3.000 mq (tremila) per ciascuna ditta individuata ed alla semina di derrate che raggiungono la maturità entro l'anno.

La Concessione per semina di terreni Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri assegnati alla categoria b) sarà concessa esclusivamente per una durata annuale, ed affinché il terreno non impoverisca sarà obbligatorio praticare sulle terre a semina una rotazione agraria colturale triennale; pertanto, dopo un biennio di coltura a cereali, il terreno dovrà essere seminato a prato per il terzo anno.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo comunale.

Nell'esame delle richieste dovranno essere sempre salvaguardati: la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti, gli interessi della collettività, l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

Le richieste, in carta semplice, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- Planimetria e dati catastali;
- Relazione economica e agronomico-produttiva di massima;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara l'ammontare economico del reddito risultante dall'ISEE;
- Atto di impegno sottoscritto, per la coltivazione secondo usi e tradizioni locali ed impegno di conservazione dell'integrità della capacità produttiva dei luoghi.

ART. 2 OBBLIGHI e PRESCRIZIONI

La coltivazione sulle terre “concesse a semina”, deve essere effettuata direttamente dal richiedente o da persone appartenenti al suo nucleo familiare, essendo tassativamente vietata la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo, compresa la successione.

Gli utilizzatori dei terreni loro concessi a semina non potranno lasciare incolto il terreno loro affidato.

E' vietato altresì, utilizzare tali terreni al fine di usufruire di contributi e agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.

E' sempre vietato il pascolo sui terreni concessi a semina.

La concessione della semina, nei riguardi di ogni singolo concessionario, in ogni caso, non può non può essere ripetuta per un periodo superiore ad un triennio, dovendo istituirsi per tale esercizio un turno di godimento per coloro che in futuro potranno avere il diritto di partecipare a tale beneficio, dando sempre preferenza ai meno abbienti residenti.

In caso di inosservanza di tali obblighi e prescrizioni, la Concessione rilasciata dal Comune Concedente sarà revocata, con conseguenza dell'applicazione delle Sanzioni a carico del titolare della concessione, come previste nel presente regolamento.

ART. 3 – ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'esercizio dell'uso civico di semina, subordinato al rilascio di apposito provvedimento autorizzatorio da parte del Comune di Castelliri (AUTORIZZAZIONE ANNUALE per l'esercizio dell'uso civico di semina), esonera espressamente il Comune Concedente da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario Autorizzato, anche nel caso di impropria utilizzazione dei terreni concessi.

ART. 4 – RILASCIO ANTICIPATO E SUBENTRO

In caso della cessazione dell'attività seminativa o di rilascio anticipato della concessione da parte del Concessionario, il Comune annullerà l'autorizzazione di “semina” concessa, e nulla sarà dovuto al Concessionario cessante per rimborsi di frazioni di tassa e/o per tutte le eventuali migliorie apportate sul terreno concesso.

Il concessionario cessante può richiedere, in corso di vigenza della concessione, che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado, purché avente diritto all'esercizio dell'uso civico di semina, senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.

ART. 5 - LIMITAZIONI

Sarà interdetta la coltivazione delle terre concesse per semina, quando:

- Anche se esse siano state destinate all'uso agricolo, intervenga successivamente regolare divieto di utilizzazione agraria o di vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- Siano in corso attività di sistemazioni delle terre non concluse;
- Sopravvenga un regolare provvedimento, emesso dall'Ente Concedente (comunque soggetto ad approvazione della Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura ed Usi Civici), di Mutamento di Destinazione ex art. 12 L. 1766/1927 e L.R.L. n. 1/1986, anche se provvisorio, quando sulle terre precedentemente concesse siano programmate realizzazioni di opere di interesse pubblico e collettivo a favore della locale popolazione.

ART. 6 - SANZIONI

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Capo III del presente regolamento, il Concessionario che avrà commesso infrazioni, sarà assoggettato, per ciascuna infrazione compiuta, ad una sanzione amministrativa da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 500,00 salvo ulteriori sanzioni previste dalla superiore normativa regionale esistente e quelle previste dalle leggi vigenti.

Per dette sanzioni è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24.11.1981 n.689 e s.m.i. e la competenza per la determinazione dell'ammontare delle stesse, è attribuita al Sindaco quale autorità superiore, in base all'articolo 17 della medesima legge.

ART. 7 - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Il presente CAPO III del Regolamento è da considerarsi a tutti gli effetti il Disciplinare che deve essere letto, approvato e perciò sottoscritto per accettazione da ogni concessionario al momento di rilascio del provvedimento di Autorizzazione per l'esercizio del Diritto di uso Civico di semina.

ART. 8 - CONTROLLI

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati il Corpo di Polizia Locale di Castelliri, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo delle Guardie Provinciali, i Carabinieri, la Polizia di Stato, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

CAPO IV - DIRITTO DI USO CIVICO DI ESTRARRE PIETRE E SABBIA

L'esercizio del diritto di uso civico di estrarre sassi, ghiaia e sabbia, da parte dei cittadini di Castelliri che intendano esercitarlo sui terreni Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri, potrà essere autorizzato dal Comune Concedente, ricorrendone i presupposti della concessione, previo ottenimento da parte dei richiedenti di tutte le superiori Autorizzazioni Regionali, nei limiti e con le disposizioni di cui alla Normativa Provinciale vigente e nel pieno rispetto dei dettati della Legge Regionale del Lazio n. 17 del 6 dicembre 2004.

Il tutto, previa autorizzazione comunale, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative del R.R. n° 07/2005 art. 128.

CAPO V - RACCOLTA DI TUTTI I PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA, OSSIA FUNGHI, TARTUFI, FRUTTI SPONTANEI PROPRI DELLE ZONE BOSCOSE E QUALSIASI PIANTA ERBACEA DI USO DOMESTICO, NON PROTETTE DA SPECIALI LEGGI

Tutti, cittadini residenti in Castelliri e non, possono raccogliere gratuitamente tutti i prodotti del sottobosco, la cui specie non risulti protetta dalle specifiche seguenti leggi speciali.

RACCOLTA DEI FUNGHI

Per la raccolta dei funghi nei terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico facenti capo al Comune di Castelliri, devono applicarsi tutte le disposizioni di cui alla LEGGE REGIONALE del LAZIO del 5 agosto 1998, n° 32 "*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco*" e s.m.i..

Salve tutte le disposizioni dettate dalla Legge Regionale sopra indicata, valgono inoltre, le prescrizioni che seguono.

La raccolta dei prodotti dei funghi è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nel limite di kg. 3,00.

MODALITA' DI RACCOLTA DEI PRODOTTI DA PARTE DEL RACCOGLITORE

La raccolta dei funghi, che devono essere tagliati a fil di terra, deve avvenire mediante attrezzo lecito e osservando le seguenti modalità: per i porcini a maturazione è obbligatorio ripulire l'imenio, cioè lo stato spugnoso posto al di sotto del cappello ricco di spore. I funghi durante la ricerca e la raccolta, dovranno essere contenuti in cestelli tali da consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore e del terriccio, onde consentirne e facilitarne la sementazione e la riproduzione; è vietato l'uso dei sacchetti di plastica o recipienti ermeticamente chiusi.

E' vietato nel modo più assoluto usare nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Il mancato rispetto delle disposizioni della LEGGE REGIONALE del LAZIO del 5 agosto 1998, n° 32 comporta l'applicazione delle Sanzioni previste all'Art. 16 della stessa L.R.

RACCOLTA DEI TARTUFI

Per la raccolta dei Tartufi nei terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civici facenti capo al Comune di Castelliri, devono applicarsi tutte le disposizioni di cui alla LEGGE del 16 dicembre 1985 n° 752 e di cui alla LEGGE REGIONALE del LAZIO del 16 dicembre 1988 n. 82 *“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”*.

La raccolta dei tartufi nell'ambito del territorio facente parte del Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri è consentita, ai possessori del tesserino di idoneità di cui all'art. 6 della L.R. n° 82/1988 e successive integrazioni e modificazioni.

La raccolta dei tartufi è consentita nel periodo stabilito da Leggi e Regolamenti vigenti. In particolare, si fa riferimento al calendario ed orario di raccolta stabiliti all'Art. 4 della L.R. n° 82/1988.

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata con l'ausilio di massimo due cani, addestrati a tale scopo; lo scavo, con apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere comunque limitato al punto ove il cane abbia iniziato. La raccolta è ammessa non a scopo di lucro.

Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge Regionale 16 dicembre 1988 n. 82, comporta l'irrogazione delle seguenti SANZIONI – previste dall'art. 18 di detta Legge.

RACCOLTA DI ALTRI FRUTTI SPONTANEI

E' consentita la raccolta dei frutti e dei semi forestali in quantità e modalità tali da non compromettere la rinnovazione stessa del bosco e comunque esclusivamente in quantitativi moderati limitati al fabbisogno domestico ed eseguendo la raccolta manuale con esclusione di reti, decespugliatori, macchine scuotitrici, ecc.

La raccolta delle piante officinali è limitata ad un numero non superiore a 10 esemplari per singola specie.

La raccolta dell'erba nei boschi, è consentita, senza strappare o recidere il novellame e senza arrecare altro danno alla rinnovazione forestale; è vietata la raccolta delle specie erbacee, arboree ed arbustive protette ai sensi della L.R. n° 61/1974.

E' sempre vietata l'asportazione del terriccio ed è vietata la raccolta dello strame e della lettiera nei boschi per l'alimentazione e/o la lettiera del bestiame.

Il cespugliame (eriche, scope, ginestre e simili) nei boschi può essere sempre tagliato (escluso nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre), senza danneggiare le piantine

frammiste ad esso ed esclusivamente in quantitativi moderati, limitati al fabbisogno domestico; la raccolta per uso professionale deve essere autorizzata dal Comune e non sono ammessi tagli nelle aree percorse da incendio nei 5 anni successivi all'evento, nelle zone franose ed a rischio idrogeologico, nelle zone a forte pendenza prive di vegetazione arborea, nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni.

La raccolta di esemplari appartenenti alle specie botaniche erbacee ed arbustive rare comprese nell'elenco di cui all'art. 1 della Legge Regionale 19 settembre 1974 n° 61 è consentita a norma dell'art. 3 della stessa legge e per un quantitativo limitato a 5 assi fiorali pro capite al giorno, con il divieto di estirpazione della pianta e/o di parti di essi.

E' consentita, ma non a scopo di lucro, la raccolta di castagne, ghiande, fragole, more, ecc., purché in un quantitativo ragionevole, limitatamente al fabbisogno domestico; è vietato colpire e/o scuotere bruscamente le piante per farne cadere i frutti.

Tutti i residenti del Comune, (singoli e/o riuniti in Associazione) hanno il diritto di chiedere in concessione settori di aree boschive per la pratica dell'apicoltura. La concessione avrà durata triennale e sarà consentita senza depauperare il territorio; sarà possibile realizzare basamenti, mediante muretti in pietra a secco, che non superino i 20 cm di altezza da terra, per favorire esclusivamente la posa delle arnie.

Fatte salve le disposizioni sopra riportate, valgono comunque le disposizioni/prescrizioni impartite dal R.R. n° 07/2005 attuativo dell'art. 36 della L.R. n° 39/2002.

VIGILANZA

Sono incaricati dell'osservanza del presente disciplinare gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, i custodi forestali dei comuni, nonché gli agenti giurati designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, degli animali, del paesaggio e dell'ambiente naturale, in base alle vigenti disposizioni in materia.

CAPO VI - NORME DI PREVENZIONE

Ai sensi della Legge Quadro in materia di incendi boschivi, Legge n° 353/2000, dell'Art. 64 della L.R. n° 39/2002 e del R.R. n° 7/2005, durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonché durante il periodo di allerta all'interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti è fatto divieto di:

- accendere fuochi nei boschi, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;
- accendere fuochi nei bordi delle strade, superstrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;
- far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo d'incendio.

Salvo quanto diversamente disposto e specificato dall'Art. 92 del Regolamento di attuazione della L.R. n° 39/2002 (di cui all'Art. 92) sono previste le seguenti deroghe:

- è consentito l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti, delle siepi, derivanti dalla ripulitura degli argini e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione potrà svolgersi esclusivamente nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, avendo cura di far estinguere il fuoco non oltre le ore 13:00 antimeridiane. Il terreno sul quale si effettua l'abbruciamento dovrà essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, per una fascia di larghezza non inferiore a 5 mt priva di vegetazione; il fuoco deve essere sempre presidiato, con tutte le cautele opportune, in funzione delle caratteristiche della stazione, ciò al fine di prevenire l'insorgere ed il propagarsi del fuoco; lo stesso deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto e definitivo spegnimento.

I proprietari dei terreni che risultano confinanti con le superfici boscate di uso civico, hanno l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di ripulire la fascia di confine suddetta, per una profondità non inferiore a mt 5,00 nonché di mantenerla tale per tutto il periodo di "grave pericolosità".

Tutte le acque, comprese quelle di irrigazione, quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi, dovranno essere condotte in modo tale da non alterare l'ambiente limitrofo, nonché in modo da prevenire fenomeni di erosione e/o dilavamento dei terreni appartenenti al demanio Civico del Comune di Castelliri.

CAPO VII - FORME E MODALITA' D'USO COMPATIBILI CONSENTITE E VALORIZZAZIONE

Le attività turistico-ricreative, devono svolgersi all'interno delle aree appositamente dedicate e lungo i percorsi indicati, mentre sono interdette in quelle aree provviste di recinzione, e specifica segnaletica di divieto di accesso.

Nei boschi sono vietate tutte le attività che comportano danni materiali all'ecosistema ed alle singole piante, nonché alla fauna presente.

La rete di piste forestali esistenti può ospitare attività sportive e ricreative che si svolgono in conformità alle disposizioni del R.R. n° 7/2005.

L'uso dei mezzi a motore è ammesso sulla viabilità rurale ma non sulle piste forestali.

Le attività turistico-ricreative equestri sono consentite ed è ammesso il libero passaggio e la sosta di cavalli montati durante lo svolgimento delle stesse, delle gite turistiche organizzate, o per attività legate in genere a sport equestri. Valgono per esse tutte le disposizioni per il pascolo contenute nel presente Regolamento.

Tutti i terreni appartenenti al Demanio Collettivo di uso civico del Comune di Castelliri, in quanto soggetti alle norme di tutela ambientale di cui al D. Lvo n° 42/2004 e s.m.i., sono inibiti, per effetto, della L.R. 30/03/1987 n° 29, alla circolazione di fuoristrada con veicoli a motore (autoveicoli e motocicli). Per lo stesso motivo è vietato allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare motoristiche o di utilizzare per tali sport sentieri e mulattiere.

La circolazione con i veicoli a motore, è sempre ammessa, sulle strade comunali interne al Demanio Collettivo di uso civico, seppure non asfaltate ma con fondo brecciato e/o sterrato.

NEI TERRENI DI DEMANIO COLLETTIVO DI USO CIVICO FACENTI CAPO AL COMUNE DI CASTELLIRI

E' vietato:

- Campeggiare, fare pic-nic e accendere fuochi al di fuori delle aree appositamente individuate che devono essere lasciate libere da ogni tipo di materiale;
- Accedere con mezzi motorizzati sui terreni pascolivi e nei boschi, salvo la possibile percorrenza sulla viabilità rurale ivi esistente;
- Abbandonare materiali di qualsiasi tipo all'interno del territorio di Demanio Collettivo di uso civico;
- Abbandonare carcasse o parti di animali;
- Favorire fenomeni di randagismo.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Le deroghe previste nel presente regolamento fanno riferimento alla Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002 (norme in materia di gestione delle Risorse Forestali) e relativo Regolamento Regionale di Attuazione del 18 aprile 2005, n. 7.

Alla stessa L.R. n° 39/2002, al R.R. n° 7/2005, al R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267, al Codice Civile e Penale ed al D.P.R. n. 320 del 20/02/1954, si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

Le sanzioni relative alla trasgressione delle norme del presente Regolamento, per quanto non espressamente previsto nei diversi capi dello stesso, qualora non costituenti reato contemplato dal codice Penale o da altre leggi o regolamenti vigenti, saranno soggette all'applicazione delle prescrizioni delle leggi specifiche in materia ed accertate e punite con la procedura prevista.

La esclusione comminata a carico dei fruitori assegnatari dei singoli usi civici di cui al Capo I, al Capo II, al Capo III e al Capo IV, comporta automaticamente l'esclusione per un periodo di anni 5 (cinque) dalla fruizione di tutti gli usi civici di cui al presente Regolamento.

Copia del presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla Camera di Commercio di Frosinone, al Comando dei Carabinieri di Isola del Liri, al Comando Stazione Forestale, al Commissariato di P.S., all'ASL di Frosinone ed alla Prefettura di Frosinone, competenti per territorio.

Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si rimanda anche al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954.

Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione.

ALLEGATI:

- Cartografia delle terre di Demanio Collettivo di Uso Civico
Fogli Catastali n.ri 1 – 2 – 3 – 5 – 11.

- Mappa dei terreni siti ad altitudine superiore ai 600 mt s.l.m.

*Redattore: Geom. Daniele Cenci
Perito Demaniale Usi Civici
Albo P.D. Regione Lazio n. 395*